



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PIACENZA
IL PRESIDENTE**

All' Ordine degli
Avvocati
di Piacenza
consiglio@ordineavvocatipc.it

All' Ordine dei Commercialisti , Ragionieri e
Periti Commerciali
di Piacenza
info@odcepc.legalmail.it

All' Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Piacenza
ordine.piacenza@consulentidellavoropec.it

All' Ordine degli Ingegneri
di Piacenza
ordine.piacenza@ingpec.eu

All' Ordine degli Architetti
di Piacenza
oappc.piacenza@archiworldpec.it

All' Ordine dei Geometri e Periti Edili
di Piacenza
collegio.piacenza@geopec.it

All' Ordine degli Agronomi, Agrotecnici e
Periti Agrari
di Piacenza
collegio.piacenza@pec.peritiagrari.it

All' Agenzia delle Entrate
di Piacenza
dp.piacenza@pce.agenziaentrate.it

All' Agenzia delle Dogane
di Piacenza
dogane.piacenza@pec.adm.gov.it

All' Agenzia di Riscossione
di Piacenza
protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

All' ICA srl
info@pec.icatributi.com

A tutti i Comuni
della Provincia di Piacenza

Al Presidente della Sezione Seconda
Avv. Giuseppa Crisafulli

e a tutti i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale
di Piacenza

OGGETTO: richiesta deposito copie di cortesia degli atti del processo tributario.

-Vista la legge n. 136/2018 con la quale, a partire dal 1 luglio 2019, è divenuta obbligatoria l'introduzione del processo tributario mediante costituzione delle parti in via telematica e il graduale adeguamento al sistema informatico delle successive fasi ed atti del processo;

-Vista la Circolare del 4 luglio 2019 n. 1/DF del Dipartimento delle Finanze Delibera con la quale vengono emanate disposizioni in materia di giustizia tributaria;

-Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1665 dell' 08/10/2019, relativa alle problematiche connesse alla obbligatorietà del Processo Tributario Telematico

-Vista la Risoluzione del CPGT n. 5/2010 come richiamata in quella successiva n. 6/2013 , nella quale si stabilisce che "nelle more dell'avvio del processo tributario telematico, i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali invitano

le parti a produrre, oltre alle copie stabilite dalla legge, ulteriori tre copie da consegnare a ciascun componente del Collegio, così da assicurare, da parte di tutti i giudicanti, la completa e preventiva conoscenza degli atti di causa, senza aggravio per la Segreteria della Commissione di un oneroso lavoro di fotocopia degli atti del giudizio”, che l’Ufficio non è in grado di sostenere, anche per la ridottissima misura delle risorse economiche di cui dispone annualmente;

-dato atto che, sempre nella Circolare n. 6, si stabilisce che la consegna a ciascun componente delle copie degli atti relativi ai fascicoli da trattarsi in ogni udienza deve essere effettuata almeno dieci giorni prima e tale consegna deve essere indicata in apposito registro, così da consentire l’effettivo controllo da parte del Presidente;

-considerata che, per il rilevante numero dei fascicoli, degli atti e dei documenti allegati, nonché, per la loro frequente complessità, la preparazione dell’udienza, fatta esclusivamente sul fascicolo telematico, **non appare** concretamente praticabile ed esigibile, in quanto richiederebbe uno studio eccessivamente prolungato, effettuato per molte ore esclusivamente davanti allo schermo, senza possibilità di effettuare la necessaria puntuazione sulle questioni rilevanti e da attenzionare;

-che tale modalità appare inoltre **e, soprattutto, pericolosa per la salute**, per gli inevitabili problemi che un siffatto metodo di consultazione comporterebbe per la vista –

- che, in conclusione, come da più organi giurisdizionali affermato e rilevato, il fascicolo informatico, per quanto innovativo ed utile, ha funzione integrativa del fascicolo cartaceo ma non sostitutiva di esso;

P.Q.M.

- Invita le parti a depositare, unitamente al fascicolo telematico, ulteriori tre copie degli atti del processo (ricorso, memorie di costituzione, atto impugnato ecc.) da destinarsi a ciascun componente del collegio;
- Dispone che la Segreteria metta a disposizione di ciascun componente del collegio le suddette copie, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all’udienza, raggruppandole in un unico fascicolo;
- Dispone che la Segreteria comunichi immediatamente il presente provvedimento al Presidente della seconda sezione e a tutti i giudici della Commissione, **nonché ai Presidenti degli Ordini Professionali di Piacenza in epigrafe i cui iscritti siano abilitati alla difesa tecnica avanti alla Commissione Tributaria secondo quanto previsto dall’art.12 c. 2 D.Lvo n. 546/1992, nonché ai Dirigenti di tutti gli Uffici impositori (Agenzia delle Entrate, Comuni ecc.) e al loro team legale, perché ne diano a loro volta la**

massima diffusione e ne richiedano la puntuale osservanza da parte dei propri iscritti e/o dipendenti.

Piacenza, 18/11/2019

Il Presidente

Dott.ssa Marina Marchetti

